



2° CAMPIONATO UNIVERSITARIO CALCIO A 5 CSI

MEDITERRANEA LEAGUE

REGOLAMENTO MANIFESTAZIONE:

ART. 1 Il Cral dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, il Consiglio Studenti dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, in collaborazione con il Csi di Reggio Calabria, organizzano il 1° Campionato Universitario di Calcio a 5.

ART. 2 Le partite si disputeranno presso il campo in erba sintetica della *Cittadella Universitaria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria*. Il calendario non potrà essere variato in nessun modo.

ART. 3 Al Campionato possono partecipare: gli studenti universitari iscritti regolarmente, il personale docente, tecnico e amministrativo dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria. Saranno ammessi, inoltre, un giocatore per squadra militante nei seguenti campionati Figc:

- Serie A e serie B per il calcio a 5
- Dall'Eccellenza per il calcio a 11;

ART. 4 La formazione delle squadre è libera tra i partecipanti.

ART. 5 Ogni squadra dovrà iscriversi al campionato tramite un responsabile che la rappresenti a tutti gli effetti e che dovrà tenersi informato su tutte le notizie riguardanti il campionato stesso tramite gli aggiornamenti che saranno presenti al sito internet www.csireggiocalabria.it

ART. 6 La partecipazione (Iscrizione, quota campo, arbitro) è gratuita.

ART. 7 Le iscrizioni si chiuderanno improrogabilmente **Mercoledì 31 Gennaio 2018.** Il Campionato avrà inizio a fine Febbraio c.a.

ART. 8 Le regole di riferimento sono quelle del calcio a 5 Csi secondo il regolamento tecnico consultabile sul sito www.csireggiocalabria.it o www.csi-net.it

ART. 9 Ogni partita si disputerà su due tempi di 25 minuti ciascuno, con un intervallo di 5 minuti.

ART. 10 La fase eliminatoria si disputerà con la formula del girone all'italiana (5 gironi) con partite di sola andata. Saranno disputati i Play Off Scudetto e la Coppa UNIRC .

ART. 11 Il tempo di attesa è fissato in 10 minuti dall'orario stabilito, trascorsi i quali, la squadra ritardataria sarà considerata perdente per 0-6 .

SE UNA SQUADRA NON SI PRESENTERA' PER 2 PARTITE CONSECUTIVE O PER 3 TOTALI NELL'ARCO DELL'INTERO CAMPIONATO SARA' AUTOMATICAMENTE ESCLUSA DAL CAMPIONATO PER NON FALSARE L'ANDAMENTO DELLO STESSO.

ART. 12 Un giocatore che ha già giocato per una squadra non potrà successivamente giocare per nessun'altra squadra nel corso del campionato stesso. Il numero massimo di giocatore da tesserare è di **12 atleti**. E' possibile aggiungere o sostituire (massimo 2) atleti nella lista ufficiale fino alla **seconda** giornata di Campionato.

ART. 13 I giocatori espulsi dal campo sono automaticamente squalificati per la gara successiva, salvo maggiori sanzioni da parte del giudice sportivo.

ART. 14 Non è prevista l'assistenza sanitaria in campo.

ART. 15 L'organizzazione declina ogni responsabilità in merito a danni o incidenti che potessero verificarsi prima, durante o dopo la gara a terzi e cose. L'organizzazione si riserva di escludere dal campionato chiunque si renda protagonista di comportamenti o azioni violente o comunque poco consoni allo spirito della manifestazione sia in campo che fuori dalle strutture di gioco. Qualora nel corso del campionato, il Comitato organizzatore, dovesse venire a conoscenza di violazioni del regolamento da parte di una squadra iscritta o di un suo giocatore, il Giudice Sportivo Csi ha il potere di adottare il provvedimento disciplinare che dovesse ritenere opportuno applicare, ivi inclusa la sanzione della squalifica del giocatore ovvero dell'intera squadra.

ART. 16 Per quanto non contemplato nel presente testo, vige il REGOLAMENTO tecnico Csi.

XX



Comitato Provinciale di Reggio Calabria



(il presente regolamento è stato redatto in forma sintetica, la versione integrale è consultabile sul sito www.csi-net.it o www.csireggiocalabria.it)

REGOLAMENTO TECNICO

CAMPIONATO CALCIO A 5

Art. 1 Regolamento tecnico di gioco

- 1 Le norme tecniche per il calcio a cinque della presente sezione integrano le Norme per l'Attività Sportiva.
- 2 Fino alla pubblicazione dell'edizione propria del CSI del Regolamento Tecnico, si applicano i Regolamenti Tecnici della FIGC con le limitazioni, le esclusioni, le integrazioni e le precisazioni di cui alle presenti Norme.

Art. 2 Tempi di gioco

- 1 Le gare avranno durata di 25' per tempo - senza cronometro bloccato - con un intervallo massimo di 5'.
Il controllo della durata dei tempi di gara è di esclusiva competenza dell'arbitro/i.

Art. 3 Tempo di attesa

- 1 Il tempo di attesa è di **10 minuti**. Nel caso di ritardo superiore a 10 minuti l'arbitro dichiarerà chiusa la gara.
Si ricorda che per rientrare nel tempo di attesa i tesserati (*della squadra in ritardo*) devono essere in grado di scendere immediatamente in campo prima dello scadere dei 10 minuti.

Art. 4 Partecipanti alla gara

- 1 Le squadre di calcio a cinque sono composte da un massimo di 12 giocatori dei quali cinque partecipano alla gara e gli altri fungono da riserve.

Art. 5 Abbigliamento degli atleti

- 1 Tutti gli atleti, sia titolari sia riserve, devono indossare un abbigliamento uniforme con una numerazione individuale. I portieri devono indossare una maglia di colore diverso da quella dei compagni.
- 2 **L'uso dei parastinchi è consigliata.**

Art. 6 Distinta dei partecipanti alla gara

- 1 La distinta dei giocatori che deve riportare la denominazione della squadra, quella della squadra avversaria, la data, può contenere fino a un massimo di 12 giocatori.
- 2 Di essi va trascritto il numero di maglia, cognome e nome, anno di nascita, numero di tessera CSI, tipo e numero del documento di riconoscimento. Vanno pure segnalati nell'elenco, prima della consegna dello stesso all'arbitro della gara, i

giocatori che svolgono il ruolo di capitano e di vicecapitano. Possono partecipare alla gara, secondo le norme previste, solo ed esclusivamente i giocatori riportati nella distinta presentata all'arbitro.

- 3 Nella distinta dei partecipanti vanno trascritti, inoltre, i dirigenti accompagnatori, indicando di ciascuno il cognome e nome, numero di tessera CSI, tipo e numero del documento di riconoscimento.
- 4 La distinta dovrà essere compilata in **triplice copia** sugli appositi modelli in maniera leggibile e in tutte le sue parti.

Art. 7 Palloni per la gara

- 1 I palloni verranno messi a disposizione dall'organizzazione (*n° 4 a rimbalzo ridotto*), nel caso in cui **entrambe le squadre** saranno d'accordo potranno utilizzare il pallone n° 4 a rimbalzo normale.

Art. 8 Numero minimo di giocatori per dare inizio ad una gara

- 1 Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 4, ogni squadra per poter iniziare la gara deve essere composta da un numero minimo di 3 giocatori.

Art. 9 Persone ammesse nel campo di gara

- 1 Non possono sostare nel "recinto di gioco" persone non tesserate e non riconosciute dal Direttore di gara.
- 2 Oltre agli atleti nel numero indicato al precedente art. 4 è consentito per ciascuna delle due società, l'ingresso sul terreno di gioco dei dirigenti accompagnatori, purché regolarmente tesserati. In caso di mancanza dell'accompagnatore ufficiale, tale funzione potrà essere svolta da un atleta. In questo caso l'atleta, pur continuando ad essere presente tra i giocatori a disposizione, segnalerà il proprio nome anche nell'apposito spazio della distinta riservato all'accompagnatore ufficiale. Il dirigente designato rappresenta, a tutti gli effetti, la società sportiva.
- 3 Durante lo svolgimento delle gare le persone ammesse nel campo di gioco devono stare ai posti loro assegnati e non intralciare in nessun modo e per nessuna ragione lo svolgimento della gara.
- 4 I giocatori di riserva non possono indossare la tenuta di gioco della squadra per evitare di confondersi con i compagni che sono sul campo.
- 5 In particolare, è necessario osservare le seguenti norme: i dirigenti, i tecnici e i giocatori di riserva devono stare nella panchina o nel posto loro assegnato. Dovendo entrare in campo, si avvicineranno ai bordi del terreno di gioco per effettuare la sostituzione volante.
- 6 I giocatori di riserva possono riscaldarsi nel corso della gara se l'impianto ha lo spazio a ciò appositamente destinato; al momento di entrare in campo devono stare pronti nella "zona di sostituzione" secondo le modalità prescritte dal Regolamento Tecnico.
- 7 Non è consentita la presenza in panchina di giocatori con abiti civili, anche se presenti in distinta.

Art. 10 Provvedimenti disciplinari prima dell'inizio della gara

- 1 Qualora lo ritenga necessario l'arbitro, può assumere dei provvedimenti disciplinari nei confronti dei giocatori, dei dirigenti e dei tecnici partecipanti alla gara anche prima del suo inizio. In particolare in quest'occasione possono essere comminate, in base alla gravità del fatto, l'ammonizione o l'esclusione dalla partecipazione alla gara che equivale all'espulsione.
- 2 Se questo tipo di espulsione avviene in una gara in cui il giocatore espulso è inserito nell'elenco tra i primi 5 che devono scendere in campo, lo stesso va sostituito da uno dei giocatori di riserva.
- 3 In ogni caso non è comunque possibile reintegrare nell'elenco un giocatore espulso prima dell'inizio della gara.

Art. 11 Sostituzioni dei giocatori

- 1 Ogni squadra potrà effettuare sostituzioni "volanti", in numero illimitato, durante l'intera durata della gara tra coloro che risultano iscritti nell'elenco consegnato all'arbitro prima della gara.
- 2 Il giocatore sanzionato con l'espulsione temporanea può essere sostituito soltanto allo scadere della stessa o non appena gli avversari segnano una rete.

Art. 12 Numero insufficiente di atleti durante una gara ed espulsione temporanea

- 1 Se una squadra si viene a trovare con un numero di atleti insufficiente per proseguire la gara e con uno o più atleti fuori dal campo perché colpiti dalla sanzione dell'espulsione temporanea, l'arbitro riammetterà al gioco il calciatore espulso temporaneamente o, in caso di più giocatori espulsi temporaneamente, quello o quelli necessari per fare raggiungere alla propria squadra il numero minimo di calciatori (3) a partire dal giocatore espulso temporaneamente per primo.
- 2 Se una squadra sta giocando con il numero minimo di giocatori (3) e un suo calciatore commette un'infrazione da sanzionarsi con l'espulsione temporanea, l'arbitro estrarrà il cartellino blu per la notifica all'atleta interessato. In questo caso l'espulsione temporanea viene comminata all'atleta e segnata nel referto ma lo stesso rimarrà in campo per consentire il proseguimento del gioco.

Art. 13 Time-out

- 1 Ogni squadra, per ciascuno dei due tempi di gioco, può chiedere una sospensione della durata di 1 minuto ciascuna. Tali sospensioni del gioco possono essere richieste dall'allenatore presente in panchina o, in mancanza, solo ed esclusivamente dal capitano della squadra.

- 2 Il time-out è concesso dall'arbitro soltanto se la Società richiedente si trova nella condizione di "possesso palla". Il time-out è accordato alla prima interruzione del gioco.
- 3 Il time out può essere richiesto dall'allenatore presente in panchina o, in mancanza, esclusivamente dal capitano della squadra.

Art. 14 Espulsione temporanea

- 1 L'espulsione temporanea:
 - a) viene notificata da parte del direttore di gara mediante il cartellino azzurro;
 - b) ha la durata di **4 minuti**;
 - c) è comminata durante la gara in relazione della gravità della scorrettezza (*violazioni di norme regolamentari o di comportamento*), secondo il giudizio dell'arbitro; l'atleta rientra comunque in campo non appena la squadra avversaria segna una rete.
- 2 Ferma restando la valutazione dell'arbitro sulla gravità del fallo e sulla sua punibilità con l'espulsione definitiva, di norma l'espulsione temporanea sostituisce a tutti gli effetti l'espulsione definitiva prevista dalle Decisioni IFAB n° 13 e 14 sulla Regola 12 per i seguenti falli:
 - a) Sgambetto, trattenuta o altro mezzo illecito su un avversario che, diretto a rete, non ha alcun altro avversario tra sé e la porta (*con l'esclusione del portiere*) in grado di intervenire;
 - b) Fallo di mano volontario su un tiro diretto nello specchio della propria porta;
 - c) Fallo di mano volontario, incluso quello del portiere se fuori area di rigore, su un avversario lanciato a rete.
 - d) Espressioni blasfemeAl termine di ogni tempo di gara le espulsioni temporanee, ancorchè non completamente scontate, saranno ritenute del tutto scontate.
- 3 Ai fini delle sanzioni disciplinari l'espulsione temporanea viene conteggiata con **due ammonizioni** le quali si sommano alle altre ammonizioni subite.
- 4 Le espressioni blasfeme dei **Dirigenti** sono sanzionate con **l'espulsione definitiva**

Art. 15 Squalifiche automatiche

- 1 I giocatori espulsi devono comunque ritenersi squalificati per almeno una giornata effettiva di gara, fatte salve eventuali ulteriori sanzioni assunte dall'Organo giudicante, da scontarsi nella prima gara ufficiale successiva.

Art. 16 Squalifiche per somma di ammonizioni

- 1 Ai giocatori che abbiano ricevuto, anche nel corso di gare di categorie diverse **tre ammonizioni** viene irrogata la squalifica per una giornata effettiva di gara. **A tal proposito il cartellino azzurro comporta il computo di due ammonizioni.**
- 2 La squalifica per somma di ammonizioni deve sempre avvenire tramite la declaratoria dell'organo giudicante competente su apposito comunicato da parte.
- 3 La squalifica per somma di ammonizioni va scontata nella categoria per la quale si è ricevuta l'ammonizione o la sanzione che ha fatto scattare la squalifica stessa.
- 4 I provvedimenti disciplinari e la somma delle ammonizioni, adottati durante la fase eliminatória, rimarranno validi fino alla fine della fase Provinciale del campionato (*Play-off e Finali*)

Art. 17 Risultato tecnico e ripetizione di una gara

- 1 La perdita della gara deliberata dagli Organi giudicanti è determinata col punteggio di 0-6.
- 2 Il punteggio ottenuto come risultato tecnico va conteggiato nei gol realizzati della classifica generale.
- 3 Qualora una gara sospesa dovesse essere recuperata, la stessa inizierà ex novo, dal punteggio di 0-0.

Art. 18 Modalità per la compilazione della classifica avulsa

- 1 Per definire l'esatta posizione in graduatoria mediante classifica avulsa, saranno considerate soltanto le gare giocate tra di loro dalle squadre in parità di classifica.
- 2 Quindi si terrà conto, nell'ordine, dei seguenti fattori:
 - a) punti conseguiti negli scontri diretti nella classifica avulsa;
 - b) maggior numero di vittorie nella classifica avulsa (*con esclusione di quelle conseguite dopo i tiri di rigore*);
 - c) maggior numero di vittorie nella classifica avulsa (*considerando le vittorie conseguite dopo i tiri di rigore*);
 - d) differenza reti nella classifica avulsa;
 - e) maggior numero di reti segnate nella classifica avulsa;
 - f) minor numero di punti disciplina (*Tabella A - Classifica "Fair play"*);
 - g) maggior numero di vittorie nell'intera manifestazione;
 - h) differenza reti nell'intera manifestazione;
 - i) maggior numero di reti segnate nell'intera manifestazione;
 - l) sorteggio.
- 3 Qualora la modalità di svolgimento della manifestazione preveda che le vincitrici siano designate mediante i tiri di rigore (*cfr. "sistema veloce"*) le reti realizzate sui calci di rigore non dovranno essere conteggiate ai fini della classifica.

Art. 19 Criteri per definire la migliore posizione in classifica tra gironi diversi

- 1 Qualora sia necessario definire la migliore posizione in classifica (*ad esempio per definire la migliore seconda, la migliore terza ...*) tra Società sportive di gironi diversi si terrà conto nell'ordine dei seguenti criteri:
 - a) media punti (*punti fatti/partite disputate*);
 - b) media reti realizzate (*reti fatte/partite disputate*);
 - c) media differenza reti (*differenza reti/partite disputate*);
 - d) media punti disciplina (*punti disciplina/partite disputate*);
 - e) sorteggio.
- 2 Qualora la modalità di svolgimento della manifestazione preveda che le vincitrici siano designate mediante i tiri di rigore (*cf. "sistema veloce"*) le reti realizzate sui calci di rigore non dovranno essere conteggiate ai fini della classifica.

Art. 20 Omologazione gare

- 1 Tutte le gare si intendono omologate con la pubblicazione sul Comunicato Ufficiale del risultato conseguito sul campo, salvo diversa deliberazione degli organi giudicanti.

Art. 21 Principio della difesa

- 1 Il Giudice Sportivo, in ossequio al "Principio della difesa" può sentire le parti interessate nonché eventuali testimoni, prima di prendere le sue decisioni.
Le società possono presentare ricorso alla Commissione giudicante compilando l'apposito modulo e pagando le rispettive tasse (*vedi "Sport in regola" disponibile sul sito www.csi-net.it sezione attività sportiva regolamenti*)

Art. 22 Presentazione dei reclami (SPORT IN REGOLA art. 73)

- 1 I reclami vanno presentati all'organo di prima istanza (GU, CD o CDN) in relazione alla disputa delle gare, alla regolarità delle stesse e alla posizione dei giocatori che vi hanno preso parte. Tutti i reclami andranno indirizzati **alla "Commissione Giudicante di Comitato"**. Non sono ammessi reclami di carattere tecnico. Per tutti gli altri motivi, si procederà su reclamo di parte **purchè preannunciato** (*vedi art. 34*) **entro le ore 20,00 del giorno successivo alla gara** o del primo giorno non festivo. Il reclamo dovrà essere presentato dal legale rappresentante della società **entro il quarto giorno** dalla disputa della gara, se il quarto giorno cade in giorno festivo il termine si intende spostato al primo giorno non festivo utile, e dovrà contenere:
 - La motivazione per cui si reclama;
 - La ricevuta del versamento della tassa reclamo di **€ 50,00**
 - Copia del documento che prova l'invio del reclamo alla società avversaria.
- 2 Hanno titolo a presentare reclamo solo ed esclusivamente le Società sportive per le gare che le stesse hanno disputato o avrebbero dovuto disputare.
- 1 Reclami su eventuali posizione irregolare degli atleti vanno presentati con onere di prova a carico della società reclamante.

Art. 23 Preannuncio di reclamo (SPORT IN REGOLA art. 74)

1. La Società sportiva che intende proporre un reclamo deve preventivamente redigere un preannuncio di reclamo da presentare all'arbitro al termine della gara in questione o, in alternativa, al giudice di merito o alla segreteria del Comitato CSI entro e non oltre le ore 20:00 del giorno successivo alla gara (*o del primo giorno non festivo*).
2. Legittimati a sottoscrivere il preannuncio di reclamo da presentare all'arbitro sono il dirigente accompagnatore o, in difetto, il capitano della squadra.
3. Legittimato a sottoscrivere il preannuncio di reclamo inviato direttamente al giudice di merito o alla segreteria del Comitato è il legale rappresentante della Società o suo delegato (copia della delega va acclusa al preannuncio a pena di inammissibilità).
4. Il preannuncio di reclamo può essere inviato al giudice di merito o alla segreteria del Comitato attraverso una delle seguenti modalità: consegna diretta in Comitato, invio a mezzo telegramma, fonogramma, fax o e-mail. È escluso l'invio tramite posta, ivi compresa quella celere, prioritaria e raccomandata.

Per quanto non contemplato nel presente regolamento in riferimento a :

1. RECLAMI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE,
2. ISTANZA DI REVISIONE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE,
3. APPELLO E MODALITA' DI PRESENTAZIONE,
4. RICORSI DI LEGITTIMITA' E MODALITA' DI PRESENTAZIONE.

vigono lo statuto ed il Regolamento Organico del C.S.I., le norme sul tesseramento, le norme per l'attività sportiva nel CSI ed il Regolamento per la Giustizia Sportiva del CSI e, per quanto non in contrasto con le presenti norme e con eventuali disposizioni di carattere Associativo stabile del Consiglio Provinciale di Reggio Calabria C.S.I., il Regolamento tecnico disciplinare della F.I.G.C.